

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2375

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata SIRAGUSA

Istituzione del Portale unico per gli italiani all’estero

Presentata il 10 febbraio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il recente Rapporto « Italiani nel mondo 2019 », edito dalla Fondazione Migrantes, segnala come il numero degli iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) abbia raggiunto la ragguardevole cifra di circa 5,3 milioni al 1° gennaio 2019, anche se secondo altre recenti stime si sarebbe arrivati a 6 milioni. Sappiamo con certezza che il numero è persino maggiore, se si considerano tutti gli italiani non iscritti all’AIRE.

Di fatto, gli italiani all’estero rappresentano la seconda regione d’Italia per numero di italiani: la Lombardia, prima regione d’Italia, ha circa dieci milioni di abitanti, ed è seguita dal Lazio con 5,8 milioni.

Al momento, il sito *internet* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha una sezione dedicata agli « Italiani nel Mondo », dove sono raccolte le informazioni relative alle attività che il Ministero stesso e la rete diplomatico-consolare svolgono in favore delle collettività italiane nel mondo. Sono, inoltre, ri-

portate in queste pagine le informazioni relative ai servizi consolari cui possono accedere, in particolare, gli italiani che si trovano o risiedono all’estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha inoltre sviluppato il portale « Fast It – Farnesina Servizi Telematici per Italiani all’estero », rivolto ai cittadini italiani residenti all’estero, che per il suo tramite possono ricevere servizi e informazioni senza doversi recare fisicamente negli uffici. Il portale è attualmente in via di attivazione graduale presso le diverse sedi della rete estera della Farnesina.

La presente proposta di legge ha l’obiettivo di istituire il Portale unico per gli italiani all’estero, che si rivolge in particolare agli italiani che intendono trasferire la loro residenza all’estero e a coloro che risultano già residenti all’estero, nonché ai connazionali rimpatriati, e che contiene tutte le informazioni a loro utili, compresi gli aggiornamenti in tema di agevolazioni, votazioni, normativa di riferimento.

A tale fine la proposta di legge, all'articolo 1, prevede che il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, istituisca il Portale unico per gli italiani all'estero. Il

decreto individuerà tutti i servizi offerti dal Portale nonché le modalità del suo funzionamento e di accesso ad esso, in modo da favorire la fruizione delle informazioni pubblicate da parte degli utenti sopra richiamati. L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Portale unico per gli italiani all'estero)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Portale unico per gli italiani all'estero, di seguito denominato « Portale ».

2. Il Portale è destinato agli italiani residenti all'estero, a quelli rimpatriati e a coloro che intendono trasferire la loro residenza all'estero. Il Portale contiene tutte le informazioni utili per i soggetti indicati al primo periodo, compresa la disciplina in materia di agevolazioni e di partecipazione alle elezioni nonché gli aggiornamenti della normativa di riferimento.

3. Il decreto previsto dal comma 1 disciplina i servizi offerti dal Portale, il suo funzionamento e le modalità di accesso ad esso, in modo da favorire la fruizione delle informazioni in esso pubblicate da parte dei soggetti indicati al comma 2.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, nel limite di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-

tivo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



18PDL0093410